

COMITATO DI SORVEGLIANZA PR PUGLIA FESR – FSE+ 2021-2027

Bari
9 Marzo 2023
The Nicolaus Hotel

OdG p.2

Adozione del Regolamento
interno del Comitato di
Sorveglianza





**REGIONE
PUGLIA**

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA PR FESR-FSE+ 2021-2027

PREMESSA

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione (FC);

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2021-2027, adottato con decisione della Commissione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

VISTA la Deliberazione n. 556 del 20 aprile 2022 "Programmazione FESR-FSE+ 2021-2027. Approvazione proposta di Programma regionale – Rapporto Ambientale" con cui la Giunta Regionale ha, tra l'altro, individuato l'Autorità di Gestione del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027;

VISTO il Programma Regionale 2021-2027 della Regione Puglia (in seguito PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del C(2022) 8461 del 17 novembre 2022;



**REGIONE
PUGLIA**

VISTA la Deliberazione n. 1812 del 7 dicembre 2022 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17 novembre 2022;

VISTA la Deliberazione n. 130 del 16 febbraio 2023 con cui la Giunta Regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 (in seguito denominato anche "Comitato") ed ha dato mandato all'Autorità di Gestione del PR di avviare le procedure per la designazione dei nominativi dei componenti indicati dalle rappresentanze ivi individuate;

il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 della Regione Puglia (CCI 2021IT16FFPR002)

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 (Composizione)

1. Il Comitato di Sorveglianza (CdS) è presieduto dal Presidente della Giunta o suo delegato.
2. I componenti del Comitato, in conformità a quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso, sono riportati in Allegato 1 e sono distinti tra:
 - **componenti con diritto di voto**, chiamati ad esaminare e approvare quanto previsto dalle norme comunitarie per i CdS;
 - **altri soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo in qualità di invitati permanenti**.
3. Ai sensi dell'articolo 39.2 del Regolamento (UE) 2021/1060 i Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del Comitato di Sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza.
4. Ciascuno dei componenti può essere sostituito, in caso di impedimento, da un componente supplente appositamente indicato in sede di designazione del componente effettivo dall'Amministrazione, dall'Autorità, dall'Ente o dall'Organizzazione/Associazione rappresentata.
5. Le Amministrazioni/ Autorità/ Organizzazioni/ Associazioni designano i componenti del Comitato di Sorveglianza secondo procedure trasparenti (*Art. 39 (1) Reg. UE 2021/1060*) tenendo conto delle loro competenze e della capacità di partecipare attivamente ai lavori del Comitato (*Art. 2, co. 1, Reg. 240/2014*),



**REGIONE
PUGLIA**

- promuovendo la parità tra uomini e donne e la non discriminazione (Art. 10, co. 1, Reg. 240/2014).
6. E' fatto obbligo alle Amministrazioni/Autorità/Organizzazioni/Associazioni di comunicare tempestivamente alla Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo Art. 10 ogni variazione che interessi i nominativi dei propri rappresentanti designati affinché il Comitato possa correttamente svolgere le proprie funzioni.
 7. L'elenco dei componenti del CdS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia nella Sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza (Art. 39 (1) e 49 (1), Reg. UE 2021/1060).
 8. I componenti del CdS partecipano alle riunioni a titolo gratuito. Le spese di trasporto e soggiorno sono a carico delle Amministrazioni/Enti/Organismi/Associazioni di appartenenza (Art. 11, lett. g), Reg. 240/2014).
 9. L'Autorità di Gestione provvede ad informare tempestivamente il CdS in caso di eventuali successive integrazioni e/o aggiornamenti dei componenti.
 10. Possono partecipare alle riunioni del CdS, su invito del Presidente, singoli esperti e/o altre Amministrazioni/Organizzazioni/Associazioni coinvolte nell'utilizzo dei fondi del PR.

ART. 2 (Compiti)

1. Il Comitato esamina l'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi secondo le previsioni del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 40 del Reg. UE 2021/1060, il Comitato assolve ai seguenti compiti:

Esamina:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;



REGIONE PUGLIA

- d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1;
- e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica
- h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
- i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari;
- j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del Programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso.

Esamina ed approva:

- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d); su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;
 - b) la relazione finale in materia di performance del Programma;
 - c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
 - d) le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26;
 - e) la proposta di deroga di cui all'art. 53 (2) del Reg. UE 2021/1060 da parte dell'Autorità di Gestione relativamente all'obbligo di prevedere le opzioni di costo semplificato per le operazioni al di sotto di 200.000,00 EURO nel settore della ricerca e dell'innovazione.
3. Il Comitato di Sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.



**REGIONE
PUGLIA**

4. Il Comitato esamina la relazione sul coordinamento e attuazione delle azioni del PR e del PNRR.

ART. 3 (Condizioni abilitanti)

1. Con riferimento alla composizione del Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 1 e al punto h) dell'art. 2, in linea con quanto previsto dalle Relazioni di autovalutazione rispetto alle condizioni abilitanti relative alla **Carta dei diritti fondamentali** e alla **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, si specifica quanto segue:

a) Carta dei diritti fondamentali:

1. l'Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente *invitate e coinvolte nel Comitato di sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi di coesione non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta* presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69(7) RDC, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive;
2. Il "punto di contatto" istituito dall'Autorità di Gestione partecipa al Comitato di Sorveglianza con il compito di istruire eventuali reclami e individuare, coinvolgendo ove necessario gli organismi competenti in materia di diritti fondamentali, le più efficaci misure correttive e preventive da sottoporre all'Autorità di Gestione attraverso una specifica procedura coerente con l'art. 69(7) RDC, definita nell'Allegato 1 alla Relazione di Autovalutazione.

b) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità:

1. Qualora il Comitato di Sorveglianza esamini reclami/casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, sarà



**REGIONE
PUGLIA**

prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità¹;

2. L'Autorità di gestione, con cadenza annuale, riferisce al Comitato di Sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 per richiamare il rispetto dei principi della Carta tanto nella fase della programmazione quanto in quella di attuazione nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

ART. 4 (Modalità di funzionamento)

1. Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull'avanzamento del Programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Le riunioni si svolgono presso la sede indicata nell'atto di convocazione o in modalità telematica.
3. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto è presente all'inizio dei lavori.
4. I componenti del CdS sono tenuti a comunicare alla Segreteria Tecnica di cui al successivo art. 10, entro cinque giorni successivi alla data di trasmissione della convocazione di cui al successivo art. 5, la propria partecipazione o quella del proprio supplente. In caso di impossibilità del componente effettivo e del componente supplente a partecipare alla riunione, il componente effettivo può delegare altro soggetto in rappresentanza della medesima Amministrazione/Autorità/Organizzazione dandone tempestiva comunicazione. In tal caso il componente effettivo si accerta preventivamente che il delegato risponda alle previsioni di cui al successivo Art. 11 (Disposizioni sul conflitto di interessi) dandone evidenza nell'atto di delega.
5. Su iniziativa del Presidente o dell'Autorità di Gestione le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali, della Commissione europea e del partenariato.
6. Ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in ordine agli adempimenti per il sostegno all'attività del Comitato di Sorveglianza, l'Autorità di Gestione:

¹ Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



**REGIONE
PUGLIA**

- fornisce tempestivamente al Comitato di Sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza.

ART. 5

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

1. Il Presidente del Comitato stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni.
2. In caso di urgenza, il Presidente può far esaminare argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno.
3. I componenti del Comitato, effettivi e supplenti, nonché gli invitati a titolo permanente, ricevono per posta elettronica la convocazione e l'Ordine del Giorno provvisorio dei lavori al più tardi tre settimane prima della riunione, salvo eccezioni motivate.
4. L'Ordine del Giorno definitivo viene trasmesso ai soggetti di cui al precedente comma 3 per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione unitamente ai documenti per i quali è richiesto l'esame e/o l'approvazione da parte del Comitato.
5. In casi di urgenza, il Presidente può derogare ai termini di cui ai paragrafi precedenti.
6. In casi eccezionali e motivati il Presidente può disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

ART. 6

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Comitato sono approvate, in via ordinaria, secondo la prassi del consenso. In via straordinaria, le deliberazioni possono essere approvate a seguito di apposita votazione nominale.
2. Il ricorso alla votazione nominale avviene su espressa richiesta di un numero di componenti con diritto di voto che rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e che viene verificata dal Presidente al momento della richiesta. In caso di votazione nominale, ciascun componente del Comitato, invitato dal Presidente, esprime il proprio voto, favorevole o contrario, oppure si astiene. La deliberazione sottoposta a votazione nominale viene approvata a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.



**REGIONE
PUGLIA**

3. Il Presidente può rinviare la discussione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva.

ART. 7 (Verbali)

1. Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo art. 10 e letta, di norma, alla chiusura della stessa riunione.
2. I verbali delle riunioni devono riportare, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche l'elenco delle dichiarazioni pervenute dai componenti circa la presenza di uno stato di conflitto di interessi, le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori.
3. L'approvazione del verbale avviene, su iniziativa del Presidente o di altra Autorità, secondo la procedura di consultazione scritta di cui al successivo art. 8 entro un mese dalla data della riunione del Comitato.
4. Le eventuali osservazioni sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica.

Art. 8 (Consultazione scritta)

1. Nei casi di necessità motivata, il Presidente o l'Autorità di Gestione può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato.
2. La procedura di consultazione scritta può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art. 6, comma 3.
3. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai componenti del Comitato con diritto di voto, i quali possono esprimere per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o entro cinque giorni lavorativi in caso di motivata urgenza, nonché agli altri soggetti invitati a titolo permanente.
4. La mancata espressione per iscritto del proprio parere vale come assenso.
5. La deliberazione viene assunta secondo le modalità e le maggioranze di cui al precedente art. 6, comma 1 e 2.
6. A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i componenti circa l'esito della procedura.



**REGIONE
PUGLIA**

**Art. 9
(Trasmissione della documentazione)**

1. La trasmissione di atti e documenti tra i componenti del CdS e la Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo art. 10 è effettuata a mezzo posta elettronica ovvero attraverso altra modalità di condivisione digitale.
2. E' fatto obbligo ai componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed ogni altro riferimento utile a favorire il flusso delle comunicazioni, nonché a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.
3. L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è:_____.

**ART. 10
(Segreteria Tecnica)**

1. Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita Segreteria Tecnica, incardinata nella Struttura dell'Autorità di Gestione del Programma.
2. La Segreteria è responsabile dell'organizzazione dei lavori del Comitato, della preparazione e dell'invio della documentazione inerente i lavori, nonché della redazione dei verbali delle riunioni e delle procedure di consultazione scritta. La Segreteria Tecnica è inoltre responsabile dell'aggiornamento della Sezione del sito web dedicata al Comitato di Sorveglianza.
3. La Segreteria Tecnica è autorizzata, su indicazione dell'Autorità di Gestione, ad interagire direttamente con i componenti del Comitato al fine di facilitare le attività proprie del Comitato favorendo il raccordo con le strutture dell'amministrazione regionale coinvolte nell'utilizzo dei fondi FESR e FSE+ del PR.

**Art. 11
(Disposizioni sul conflitto di interessi)
(Art. 11, lett. f) Reg. 240/2014)**

1. I componenti del CdS depositano presso la Segreteria Tecnica del Comitato specifica dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità a svolgere il ruolo di componente del CdS obbligandosi a notificare tempestivamente qualsiasi variazione concernente stati, qualità personali o fatti oggetto di tale dichiarazione, tali da porli in una situazione, anche potenziale, di



**REGIONE
PUGLIA**

conflitto di interessi. Tale eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Segreteria Tecnica prima di ogni riunione del Comitato di Sorveglianza, ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del presente Regolamento. Analoga comunicazione dovrà altresì essere trasmessa in relazione a ciascuna procedura di consultazione scritta del Comitato.

2. I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in alcune operazioni cofinanziate dal FESR e/o dal FSE+, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti gli aspetti finanziari, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.

Art. 12 (Protezione dei dati)

1. I dati forniti dai componenti del Comitato di Sorveglianza in sede di designazione sono trattati per le finalità strettamente correlate al funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale (PR) FESR-FSE+ 2021-2027 della Puglia.

Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle seguenti fonti: Reg. UE 2021/1060, artt. 38 e 39. La base giuridica è quindi un obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 2016/679.

Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto: attuazioneprogramma@regione.puglia.it .

Responsabile della protezione dei dati: Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it .

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti digitali e, segnatamente, attraverso strumentazione informatica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

Periodo di conservazione: I dati sono conservati per il periodo di durata in carica del Comitato.



**REGIONE
PUGLIA**

ART. 12 (Trasparenza e Comunicazione)

1. Ai sensi dell'art. 39 del Reg. (UE) n. 2021/1060 l'elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Puglia, nella Sezione ad esso dedicata.
2. Ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) 2021/1060, al fine di dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, i dati e le informazioni condivise nel CdS saranno rese disponibili per la consultazione nell'apposita Sezione del sito web istituzionale della Regione Puglia.
3. Sono altresì resi noti gli esiti delle deliberazioni nonché ogni altro contenuto fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 (5) del medesimo Regolamento UE.
4. Il Responsabile della comunicazione del PR FESR-FSE+ 2021-2027 sottopone periodicamente al Comitato una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

ART. 13 (Modifiche del Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla decisione di esecuzione del PR FESR-FSE+ della Regione Puglia per il periodo 2021-2027, C(2022) 8461 del 17 novembre 2022, e le norme del Reg. (UE) n. 2021/1060, del Reg. (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1058, nonché dalle pertinenti disposizioni di cui ai Regolamenti delegati e di esecuzione relativi alla programmazione dei fondi SIE 2021-2027.